



**Politecnico
di Torino**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

**Emanato con D.R. 1369 del 5 dicembre 2025 e modificato
con D.R. 27 del 12 gennaio 2026
In vigore dal 15 gennaio 2026**

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità	3
Art. 2 – Inquadramento.....	3
Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione	4
Art. 5 – Bando di selezione	4
Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni.....	5
Art. 7 – Commissione giudicatrice.....	5
Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione	6
Art. 9 – Graduatoria e scorrimento.....	7
Art. 10 – Conferimento diretto nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo	7
Art. 11 – Stipula del contratto.....	7
Art. 12 - Trattamento economico.....	7
Art. 13 – Periodo di prova.....	8
Art. 14 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
Art. 15 – Proroga	8
Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	9
Art. 17 - Disciplina della proprietà intellettuale.....	9
Art. 18 - Relazione sull'attività svolta	9
Art. 19 - Decadenza e risoluzione del contratto	10
Art. 20 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	10
Art. 21 - Norme finali.....	10

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18/12/2023), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22-bis della Legge n. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante per gli incarichi post-doc.
2. Il Politecnico di Torino procede al conferimento degli incarichi post-doc tramite procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa delle persone candidate e la pubblicità degli atti.
3. Le procedure selettive sono volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.

Art. 2 – Inquadramento

1. Gli incarichi post-doc sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. L'attività è svolta sotto la supervisione di un/una Responsabile Scientifico/a individuato/a dal Dipartimento tra i/le Professori/Professoressa e i/le Ricercatori/trici afferenti al Dipartimento stesso, anche a tempo determinato purché la durata del loro rapporto sia almeno pari a quella dell'incarico post-doc.
3. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
4. I termini massimi di cui al comma precedente sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska Curie (MSCA).
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc e dei contratti di cui agli articoli 22, 22-ter e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
6. Ai fini del computo della durata del rapporto di cui ai periodi precedenti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e della programmazione del reclutamento di personale, le procedure per il conferimento dell'incarico di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi post-doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione della procedura di reclutamento e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico della persona titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.
3. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc nonché degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge n. 240/2010 non può essere

superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento di assegni di ricerca e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022, come risultante dai bilanci approvati.

4. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione

1. La proposta di attivazione dell'incarico post-doc è adottata con apposita delibera dell'organo richiedente e contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il progetto o i progetti di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) la durata dell'incarico post-doc;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari nell'ambito del medesimo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
 - e) il/la Responsabile Scientifico/a;
 - f) il Dipartimento di afferenza;
 - g) l'attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, oggetto dell'incarico, che verrà svolta dalla persona titolare del contratto;
 - h) i fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i) i requisiti per partecipare alla selezione;
 - j) il trattamento economico definito in ragione dell'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore/Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, è pubblicato sul portale di Ateneo, sulla pagina web del Ministero e su quella dell'Unione Europea.
2. Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Il termine può essere ridotto parzialmente in presenza di motivate urgenze. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
3. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 4 comma 1:
 - a) il trattamento giuridico e previdenziale;
 - b) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - c) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - d) le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni o prodotti della ricerca;
 - e) il numero massimo di pubblicazioni o prodotti della ricerca che ciascuna persona candidata può allegare ai fini della valutazione;
 - f) le informazioni relative al colloquio che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni per incarichi post-doc sono ammesse a partecipare esclusivamente le persone, italiane o straniere, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito all'estero;
 - diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.
2. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Non sono ammessi alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore/trice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un/una Professore/Professoressa appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore/Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.
4. Per tutto il periodo di durata degli incarichi post-doc i dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni.
5. Le persone candidate alla selezione si intendono ammesse con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore/Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, e notificata alla persona interessata.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore/Direttrice Generale, su indicazione del Dipartimento. La Commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra Professori/Professoresses e Ricercatori/trici di ruolo con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i/le Professori/Professoresses ed i/le Ricercatori/trici in servizio presso altri Atenei italiani o stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di Professore/Professoressa o Ricercatore/trice, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Direttore/Direttrice Generale, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere all'eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
3. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'Albo Ufficiale e sulla pagina web dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto di accertamento degli atti.
4. In occasione della prima riunione, ciascun componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

al successivo comma 7.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono fare parte della Commissione i/le Professori/Professoressse e i/le Ricercatori/trici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
7. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. La Commissione individua al suo interno un/a Presidente e un/a Segretario/a verbalizzante.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto del Direttore/Direttrice Generale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
10. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
11. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle persone candidate ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità delle persone candidate allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà svolgersi anche in una lingua diversa dall'Italiano.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto della selezione;
 - c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni o prodotti della ricerca allegati con l'attività oggetto dell'incarico;
 - d) colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per le attività da svolgere.
3. Per i criteri di valutazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è possibile attribuire un punteggio massimo di 70/100 punti; per il colloquio di cui alla lettera d) è possibile attribuire un punteggio massimo di 30/100 punti.
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri e punteggi stabiliti, procede collegialmente all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio.
5. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti alle persone candidate prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascuna persona candidata, un motivato giudizio complessivo.
7. Al termine dei propri lavori la Commissione formula la graduatoria di merito tenendo

conto della votazione complessiva, riportata da ciascuna persona candidata, data dalla somma del voto conseguito nella valutazione di ciascun elemento valutabile.

8. A parità di merito è preferita la persona candidata di età anagrafica minore.
9. La selezione si considera non superata qualora la persona candidata riporti un punteggio complessivo inferiore a 70/100, ovvero, qualora, a seguito del colloquio, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.
10. Il Direttore/Direttrice Generale provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria di merito e dichiara i nominativi delle persone candidate vincitrici, nei limiti dei posti banditi. Il decreto è pubblicato sul portale di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 9 – Graduatoria e scorrimento

1. L'organo che ha attivato la procedura, per un periodo pari a dodici mesi dall'approvazione degli atti, può scorrere la graduatoria per effettuare la copertura del posto bandito, esclusivamente nei seguenti casi:
 - in caso di rinuncia all'assunzione della persona;
 - qualora la presa di servizio non avvenga nel termine assegnato;
 - in caso di mancato superamento del periodo di prova.

Art. 10 – Conferimento diretto nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo

1. Il conferimento degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di procedure valutative effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri soggetti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione della persona vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 11 – Stipula del contratto

1. La persona vincitrice della procedura di selezione sarà invitata a iniziare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Direttore/Direttrice Generale.
2. Il contratto dovrà contenere:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento di appartenenza e la sede di lavoro;
 - c) le principali funzioni e attività che la persona titolare del contratto si impegna a svolgere;
 - d) il trattamento economico complessivo spettante;
 - e) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - f) le modalità con cui la persona titolare dell'incarico post-doc è tenuta, al termine del contratto, a depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - g) le cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di cui al successivo art. 14, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante alle persone titolari dell'incarico

post-doc è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il trattamento economico è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili posticipate di pari importo.

Art. 13 – Periodo di prova

1. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Direttore/Direttrice di Dipartimento di concerto con il/la Responsabile Scientifico/a.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso la persona titolare dell'incarico post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, la persona titolare dell'incarico post-doc si intende confermata in servizio e le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 14 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. La persona titolare dell'incarico post-doc svolge le attività previste dal contratto, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma delle attività.
2. La persona titolare dell'incarico post-doc è altresì tenuta a svolgere le attività personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del/la Responsabile Scientifico/a.
- 2.bis La persona titolare dell'incarico post-doc è tenuta a un impegno didattico pari a 20 ore per anno accademico, assegnato dal Dipartimento di afferenza, da rendicontare a consuntivo, da prestare nelle attività didattiche indicate nel regolamento di Ateneo in materia (lezioni, esercitazioni, laboratori, tutoraggio) ovvero, qualora i compiti didattici risultino già assegnati al momento della presa di servizio della/del titolare, in attività di supporto alla didattica prevista dal medesimo regolamento, tra cui l'orientamento, l'assistenza a tesi di laurea e di dottorato e la predisposizione di materiali didattici.
In caso di conferimento diretto ai sensi dell'art. 10, la persona titolare dell'incarico post-doc è esonerata dall'obbligo didattico qualora l'assolvimento sia incompatibile con le regole previste dal programma di finanziamento.
3. La persona titolare dell'incarico post-doc è tenuta ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, al Codice di Comportamento del Politecnico di Torino e al Codice di Comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del Consigliera/e di fiducia.
4. La persona titolare dell'incarico post-doc è tenuta ad attenersi alle disposizioni previste nel Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del regolamento UE 2016/679.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e dall'art. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, per quanto compatibili.
6. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle Università e degli ulteriori Enti Pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Art. 15 – Proroga

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento,

è deliberata dall'organo che ha attivato il contratto, con il consenso della persona interessata, in relazione alle esigenze di ricerca e di collaborazione alle attività didattiche, tenuto conto della disponibilità finanziaria, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

2. La proroga è approvata dal Consiglio di Amministrazione, in una seduta precedente alla scadenza del contratto.
3. La proroga concorre al termine massimo di tre anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 2, comma 3, e alla durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. L'incarico post-doc è incompatibile con:
 - gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, i contratti di ricerca di cui all'art. 22 nonché i contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - la titolarità di assegni di ricerca;
 - la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione in area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska Curie (MSCA);
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Regolamento;
 - lo svolgimento di attività libero-professionali e di attività extra istituzionali con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità;
 - l'esercizio del commercio e dell'industria e l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro.
2. La persona titolare dell'incarico post-doc non può in ogni caso svolgere attività in concorrenza o che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
3. La persona titolare dell'incarico post-doc può svolgere prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale secondo la disciplina prevista dal Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo e il regime delle incompatibilità per i professori e i ricercatori. Ove necessaria, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore/Direttrice Generale.
4. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate, previo parere del/la Responsabile Scientifico/a e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, le persone titolari di incarico post-doc possono partecipare alla esecuzione di ricerche e di consulenze per conto terzi, commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 17 - Disciplina della proprietà intellettuale

1. Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali le persone titolari di incarico post-doc possono a vario titolo partecipare sono regolati secondo quanto previsto nel Regolamento del Politecnico di Torino in materia.

Art. 18 - Relazione sull'attività svolta

1. La persona titolare dell'incarico post-doc al termine del rapporto di lavoro deve presentare al Dipartimento di afferenza e all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale una relazione sull'attività svolta, la quale dovrà essere

validata dal/la Responsabile Scientifico/a.

Art. 19 - Decadenza e risoluzione del contratto

1. Decadono dal diritto all'assunzione coloro che non prendono servizio nel termine stabilito; sono fatti salvi i diritti di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. Tale termine, compatibilmente con le esigenze delle attività della struttura cui il contratto è legato, può essere prorogato dall'Ateneo valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dalla persona titolare del contratto.
2. La persona titolare dell'incarico post-doc, successivamente alla conclusione del periodo di prova, può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte della persona titolare del contratto, il Politecnico ha il diritto di trattenere o recuperare dal titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni delle normative vigenti.

Art. 20 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Torino e la persona titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
3. La persona titolare dell'incarico post-doc è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. Alle persone titolari di incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di nove mesi nei contratti aventi durata biennale. Nel caso di contratti di durata inferiore o superiore il periodo massimo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato alla durata complessiva del contratto.

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.